

DETERMINAZIONE DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Co-progettazione
Contenuto	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCOGLIENZA E INFORMATIVI DIFFUSI SUI COMUNI DELLA VALDINIEVOLE PER L'ACCESSO UNITARIO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI. APPROVAZIONE AVVISO E DOCUMENTAZIONE.

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
300.000	Altri servizi non sanitari da privati	3B020201120319	2024
300.000	Altri servizi non sanitari da privati	3B020201120319	2025
300.000	Altri servizi non sanitari da privati	3B020201120319	2026

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	13	Allegato 1 - Avviso Pua
A	5	Allegato A - Istanza e privacy
B	3	Allegato B - Schema di proposta progettuale



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL DIRETTORE

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis "Società della salute: finalità e funzioni" e 71 novies, "Direttore della società della salute", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto il comma 5.2.4 "Il Direttore" dell'art. 5 "Organi consortili e statuto" della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01/07/2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 "Disciplina del Servizio sanitario regionale" e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 41 del 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 73 del 9 Ottobre 2019 con la quale è stato approvato il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale;

Vista la Delibera Sds n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

VISTA la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28.02.2023 avente ad oggetto "Approvazione Programma Operativo Annuale (POA) 2023 SdS Valdinievole";

Vista inoltre la Delibera di G.E. n. 30 del 4/08/2023 avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023 – 2025. APPROVAZIONE"

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 29 del 10.12.2010 avente per oggetto: "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 28.6.2023 avente ad oggetto il BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023 E PLURIENNALE 2023 - 2025 E PIANO PROGRAMMA 2023. APPROVAZIONE;

Visti:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" e ss. mm., in particolare l'art. 3;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.*" ss. mm., in particolare gli artt. 5 e 55;
- il Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021 con cui sono state adottate le *Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli articoli 55 - 57 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss. mm.;

Richiamata, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 che individua negli istituti della co-programmazione e co-progettazione come definiti nel D.lgs. 117/2017 strumenti di primaria importanza nell'ambito della attuazione delle strategie pubbliche della cosiddetta "Amministrazione Condivisa";

Dato atto che in base al suddetto assetto normativo:

- è riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- è riconosciuto agli enti del Terzo Settore che perseguono finalità civiche e solidaristiche e svolgono attività di interesse generale una posizione ordinamentale specifica nella prospettiva dell'attuazione della Costituzione;
- gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo Settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore tra cui la co-progettazione;
- tali istituti richiedono a tutte le Pubbliche Amministrazioni di «assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, configurandosi come strumenti che superano il tradizionale rapporto committente-fornitore;

Considerato che:

- l'istituto della co-progettazione come disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore (CTS), è finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione;
- nella Relazione illustrativa del Governo sullo schema di CTS, si chiarisce che "(...) Anche la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più è limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...)"
- l'individuazione degli Enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti posti in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quindi, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

Considerato che:

- la Legge 328/2000 e il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 definiscono i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) come punto di partenza per la costruzione di un Sistema dei Servizi sociali che pone al centro la persona, considerata nella

Documento firmato digitalmente

sua unitarietà di bisogni e complessità. L'approccio alla persona è fondato sull'accesso, la valutazione multidimensionale, la presa in carico e la definizione di un progetto individualizzato che indica i sostegni necessari alla persona per portarla a conseguire, o riconquistare, la massima autonomia possibile;

- la L. 328/2000 prevedeva tra i LEPS il Segretariato sociale quale snodo cruciale del sistema dei servizi sociali, per fornire informazioni e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; oggi i nuovi indirizzi della programmazione nazionale e regionale individuano tra le azioni prioritarie l'implementazione del Punto Unico di Accesso (PUA), come porta di accesso unitaria alla rete dei servizi sociali e sanitari e delle risorse delle comunità territoriali, quale funzione peculiare del Segretariato sociale. Il PUA deve essere inteso non solo come un luogo fisico, ma anche come modalità organizzativa dei servizi di accoglienza e orientamento tra Comune/ATS e Distretto ASL, adottata per garantire pari opportunità d'accesso e omogenei percorsi di risposta appropriati ai bisogni della persona, superando la settorializzazione degli interventi e favorendo l'accesso integrato ai servizi sociali e sociosanitari;
- le Leggi Regionali Toscane n. 40 e 41 del 2005 prevedevano la realizzazione di appositi punti informativi per un orientamento sull'accesso alle prestazioni erogate sul territorio. La Delibera della Regione Toscana del 19 dicembre 2022 n. 1508, nel recepire le indicazioni della nuova programmazione nazionale, stabilisce che i punti d'ingresso principali al Servizio sociale e sociosanitario sono il PUA e il Segretariato sociale, quest'ultimo integrato sotto il profilo organizzativo nel PUA. All'interno del territorio zonale, il PUA rappresenta uno degli snodi principali, in grado di rapportarsi in modo efficace agli altri punti di accesso al sistema pubblico: le Case di Comunità, la Centrale Operativa Territoriale (COT), i servizi di emergenza-urgenza sanitaria e sociale, i Centri per le famiglie e le nuove alle Stazioni di posta/Centri servizi;

Richiamati:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm., con particolare riferimento all'art.11;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm., in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328";
- la Legge Regionale 31 ottobre 2018 n. 58 "Norme per la cooperazione sociale in Toscana";
- la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore" nella quale, in attuazione del D.lgs. 117/2017, la Regione Toscana disciplina in modo sistematico "l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendone lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali";
- Il Decreto Legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", con particolare riferimento all'art. 55;
- il Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55 - 57 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023", approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e in particolare i punti 2.3.1 e 2.7.1;
- DPCM 3 ottobre 2022 Piano per la Non Autosufficienza 2022-2024;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

- la Delibera Regionale del 19 dicembre 2022, n. 1508 “La programmazione dell'assistenza territoriale in Toscana in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 23 Maggio 2022, n. 77”, e in particolare il punto 3.1.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, la Società della Salute della Valdinievole intende intraprendere la metodologia della co-progettazione, in quanto processo espressione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale in grado di interpretare con maggior efficacia i bisogni della collettività e, quindi, procedere all'approvazione dello schema di AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO 1) finalizzato all'individuazione di soggetti del terzo settore e soggetti di cui all'art. 4 c.4-5 della LR 65/2020 interessati, in partnership con SDS, alla attivazione degli interventi/progetti come meglio individuati nell'avviso stesso;

Visto che tale Avviso Pubblico si compone come parte necessaria e sostanziale anche dei relativi allegati:

- Allegato A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (comprensiva di Informativa Privacy);
- Allegato B – PROPOSTA PROGETTUALE (comprensivo di Piano Economico Finanziario);

Dato atto che la co-progettazione si sostanzierà in un accordo procedimentale di collaborazione che trova il proprio fondamento nei principi di trasparenza, partecipazione e sostegno anche dell'impegno privato nella funzione sociale;

Dato atto che, successivamente alla individuazione del soggetto/i prescelto/i, Sds Valdinievole stipulerà con il/i suddetto/i soggetto/i una convenzione dove saranno definite nel dettaglio le modalità attuative della collaborazione;

Dato atto che le risorse finanziarie che la SdS mette a disposizione per le attività oggetto della presente procedura sono pari a complessivi euro 900.000,00 per tre anni (€ 300.000,00 per ciascun anno di attività) finanziate come di seguito specificato:

- € 175.000,00 Quota Servizi Fondo Povertà anno 2021 (CUP I91H20000150001);
- € 425.000,00 Quota Servizi Fondo Povertà anno 2022 (CUP I91H22000140001);
- € 300.000,00 con le assegnazioni delle quote del fondo povertà 2023;

la cui spesa fa carico al seguente conto economico di bilancio: n. 3B020201120319 Autorizzazione 27 sub. 1 del Bilancio pluriennale – annualità 2024,2025 e 2026;

Ritenuto dunque di procedere in questa fase all'assunzione delle prenotazioni di spesa per la coprogettazione in oggetto, rinviando a successiva Determinazione del Direttore l'assunzione dell'impegno di spesa con individuazione dei soggetti beneficiari e all'assunzione del Codice CIG, al termine della citata procedura di co-progettazione;

Visto che SDS si riserva di convogliare sul progetto eventuali ulteriori risorse attivate attraverso specifiche collaborazioni e/o parternariati con altri soggetti del Terzo Settore, altri Enti senza scopo di lucro o con soggetti di cui all'art. 13, co. 1 lett. b) n. 4 della LR 65/2020 che siano interessati a processi di investimento sul welfare locale, e quindi alla collaborazione in progettualità ed interventi che pongano al centro il benessere delle comunità e delle persone e che siano generativi di sviluppo umano, economico e sociale;

Visto quanto disposto dagli art. 71/bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D. lgs 18.08.2000 n.267;

Visto l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 2, del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto quanto disposto dagli art.71 bis e 71 novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto il D. lgs n.165/2001;

Visto il D. lgs 15.06.2015 n.80;

Vista l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012 del Responsabile del Procedimento;

Visto inoltre, il D.lgs. n. 33 del 14.3.2013, come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25.5.2016, di riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione con particolare riferimento agli articoli 26, comma 1, e 27 del succitato D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.gs. n. 97 del 25.5.2016, in base ai quali la Pubblica Amministrazione è tenuta a pubblicare i criteri di erogazione dei contributi e gli atti di concessione delle sovvenzioni e degli ausili finanziari erogati a enti pubblici e a soggetti privati ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/90;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa

- 1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente documentazione:
 - Allegato 1 - AVVISO PUBBLICO
 - Allegato A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (comprensiva di Informativa Privacy);
 - Allegato B – PROPOSTA PROGETTUALE (comprensivo di Piano Economico Finanziario);
- 2) di stabilire che nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, l'Avviso per il procedimento di co-progettazione cui sopra trattasi sarà pubblicato sul sito SdS Valdinievole per almeno 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione;
- 3) di stabilire che il contributo complessivo messo a disposizione da SDS Valdinievole per la realizzazione del presente procedimento ammonta ad un massimo di euro 900.000,00 per tre annualità e fa carico ai seguenti conti economici 3B020201120319 del Bilancio Pluriennale secondo il principio della competenza economica, prenotando le relative somme come di seguito specificato:
 - Euro 300.000 - anno 2024 conto economico 3B020201120319 Autorizzazione 27 sub. 1;
 - Euro 300.000 - anno 2025 conto economico 3B020201120319 Autorizzazione 27 sub. 1;
 - Euro 300.000 - anno 2026 conto economico 3B020201120319 Autorizzazione 27 sub. 1
- 4) la spesa di cui sopra è finanziata come di seguito specificato:
 - € 175.000,00 Quota Servizi Fondo Povertà anno 2020 (CUP I91H20000150001);
 - € 425.000,00 Quota Servizi Fondo Povertà anno 2021 (CUP I91H22000140001);
 - € 300.000,00 con le assegnazioni delle quote del fondo povertà 2023;
- 5) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Direttore Sds Valdinievole Dott. Stefano Lomi per la quale non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis, Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana, ai termini di legge;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

- 7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Società della Salute Valdinievole per la durata di 15 giorni consecutivi;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento a:
 - all'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
 - all'Area Funzionale Socio-Assistenziale.

Il Direttore
Dott. Stefano Lomi